



CONFINDUSTRIA

Incentivi per gli investimenti in ricerca

PROFILI FISCALI

7 marzo 2024

Giulia Abruzzese
Executive Adviser Politiche fiscali
Confindustria

Dal credito R&S al credito R&S&I&D

**Art. 3
DL n. 145/2013**

Credito
R&S

2015-2020

2019

**Legge di
Bilancio 2020**

In anticipo di un
anno,
superamento del
vecchio credito e
introduzione di
nuova misura
**per il solo
2020**

**Legge di
Bilancio 2021**

Proroga fino
al 2022 e
innalzamento
delle aliquote
agevolative e
dei massimali

**Legge di
Bilancio 2022**

Proroga con
tempistiche,
aliquote e
massimali
differenziati per
le tre tipologie di
attività
ammissibili

DL ANTICIPI 2023/LDB 2024

Proroga
TERMINE ADESIONE
RIVERSAMENTO



Il «nuovo» credito R&S&I&D

Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019)

4 crediti
d'imposta

Attività di ricerca e
sviluppo
(comma 200)

Attività di innovazione
tecnologica
(comma 201)

Attività di innovazione
tecnologica con
obiettivo green o di
innovazione digitale 4.0
(comma 201)

Altre attività innovative
(comma 202)

- Nel rispetto dei massimali e in presenza di una separazione analitica dei progetti e delle spese pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

- **Imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali
- Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale**. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- La fruizione del beneficio, inoltre, è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

NO
commess
e estere

v. Art. 1, comma 15,
lettera b), LdB 2017
Interpelli: n. 187 del 17
marzo 2021, n. 874 del
29 dicembre 2021 e n.
90 del 25 febbraio 2022

Chiarimen
ti su
DURC

Le attività agevolabili


Commesse estere

La nuova disciplina, a differenza di quanto previsto dal DL n. 145/2013 (art. 3, comma 1-bis), esclude dall'ambito di applicazione del credito d'imposta le attività di R&S svolte da imprese italiane per conto di soggetti esteri residenti nell'UE, nello SEE ovvero in Paesi white list di cui al DM 4.9.199660

- v. art. 1, co. 15, lett. b), legge di bilancio 2017
- v. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, par. 1.6



- Differenza con altre misure analoghe: ES CREDITO FARMACI E VACCINI che spetta anche alle **imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri UE o SEE



Precedente
credito
**RICERCA E
SVILUPPO**

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire **nuove** conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Migliore definizione delle attività e specifico rinvio ai Manuali di Frascati (ricerca) e Oslo (innovazione)

**Nuovo credito
R&S&I&D**

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

RICERCA E SVILUPPO

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali e teorici per l'acquisizione di nuove competenze in campo scientifico e tecnologico


Ricerca industriale: attività per l'individuazione di possibili utilizzazioni o applicazione delle nuove conoscenze e creazione di un «modello di prova»

Sviluppo sperimentale: lavori, basati su conoscenze esistenti, svolti per acquisire informazioni tecniche per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento di quelli già esistenti. Il risultato sono i prototipi o gli impianti pilota



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa



DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali



Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

✓ Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

✓ Attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale)

IL REQUISITO DELLA NOVITÀ: è necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di **INNOVAZIONE** ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

DEFINIZIONE DI PROGETTO 4.0

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore



Esempi...

- ✓ Interconnessione dispositivi hardware e delle applicazioni software (es. Mes, Scada)
- ✓ Soluzioni che consentono di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, migliorare i tempi di consegna
- ✓ Integrazione tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo
- ✓ Introduzioni di soluzioni per la pianificazione e la simulazione di processi produttivi
- ✓ Raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI aziendali
- ✓ Digitalizzazione di processi (manutenzione predittiva, tracciabilità processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, ecc.)
- ✓ Digitalizzazione delle interazioni tra le imprese della filiera produttiva
- ✓ Soluzioni per la cybersecurity, edge e cloud computing



Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

DEFINIZIONE DI PROGETTO GREEN

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare




Esempi...

- ✓ Progettazione di prodotti sostenibili, che possono essere riutilizzati, riparati o aggiornati o sottoposti a riciclo di elevata qualità per il recupero dei materiali (ecodesign)
- ✓ Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali
- ✓ Introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato acque)
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime seconde di alta qualità
- ✓ Introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing*
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero dei materiali



I costi rilevanti

Base di calcolo
assunta sempre al
NETTO di ogni tipo
di sovvenzione o
contributo



Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.
Premialità (150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a)

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Premialità (150%) per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative

d) nel caso di contratti di ricerca commissionati ad imprese o soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili ai casi di ricerca svolta internamente all'impresa

Spese agevolabili

e) **Quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica una topografia di prodotto a semiconduttori e una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di un milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di tali beni materiali derivanti da operazioni *infragruppo*

f) Spese **per servizi di consulenza** e servizi equivalenti, inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra muros* al netto di eventuali maggiorazioni

g) Spese per **materiali, forniture** altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30% dei costi dei contratti *extra-muros*

Copyrighted Material

The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities



Frascati Manual 2015

GUIDELINES FOR COLLECTING AND REPORTING DATA ON RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT

Innovazione – costi rilevanti

Attività ammissibili




Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Bene materiale o **immateriale** o un **servizio** o un **processo** che si **differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle **prestazioni** o **dell'eco-compatibilità** o **dell'ergonomia** o per **altri elementi rilevanti**

Sono escluse:

- Attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti e in generale quelle volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili sullo stesso mercato;
- Attività per l'adeguamento di un prodotto alle richieste di un cliente nonché quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.



Spese agevolabili

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro impiego. Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.



Spese agevolabili


- d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.



Innovazione tecnologica – maggiorazione 4.0 e green

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

La base di calcolo include le **medesime voci** del credito per innovazione tecnologica




Le altre attività – costi rilevanti

Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, ceramica per concezione di nuovi prodotti e campionari


Spese agevolabili

- a) Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle svolgimento delle attività di design ammissibili nei limiti del loro impiego. Premialità (+150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design ammissibili per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design ammissibili;



Spese agevolabili

- d) Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate a) o alla lettera c);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili nel limite massimo pari al 30% delle spese della lettera a) o della lettera c).



Qualche caso specifico

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 182 del 6 giugno 2019, ha confermato il **principio generale di ammissibilità** al credito d'imposta per attività di R&S **dei compensi corrisposti all'amministratore** in rapporto di collaborazione con l'impresa, anche nel caso in cui l'attività di ricerca e sviluppo intra muros sia svolta esclusivamente col suo apporto di lavoro.

Al riguardo, la stessa Agenzia, con la circolare 13/E/2017, al paragrafo 4.1.2, aveva già affermato che i compensi corrisposti all'amministratore in rapporto di collaborazione con l'impresa rientrassero tra le spese per "personale non altamente qualificato".

Il compenso corrisposto all'amministratore, pertanto, è ammissibile al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **l'attività svolta deve essere comprovata;**
- **il compenso** è ammissibile per la parte che **remunera l'attività di R&S;**
- **l'amministratore non deve essere semplicemente preposto alla gestione** dell'attività di R&S.

**AMMINISTRAT
ORI**

Il credito ricerca, sviluppo, innovazione e design

Legge di Bilancio 2020

Credito d'imposta R&S&I&D	
Periodo di validità	2020
R&S	12% - tetto 3 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica	6% - tetto 1,5 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	10% - tetto 1,5 mln anno/impresa
Design	6% - tetto 1,5 mln anno/impresa

Maggiorazione Mezzogiorno e Sisma: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi

Il credito ricerca, sviluppo, innovazione e design

Art. 1, comma 45, Legge di Bilancio 2022


Credito d'imposta R&S&I&D				
	Legge di Bilancio 2021	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa

Solo R&S maggiorazione Mezzogiorno:

45% per le piccole imprese, 35% per le medie,

25% per le grandi **FINO AL 2023**

Check list credito R&S&I&D – LdB 2020



Adempimenti

CERTIFICAZIONE DEI COSTI: effettivo sostenimento delle spese e corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa RILASCIATA DAL soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile danno diritto ad un credito di imposta aggiuntivo per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA: illustrazione di finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere **controfirmata** dal rappresentante legale. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.



COMPENSAZIONE ORIZZONTALE: in F24, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di **certificazione (+ sicurezza + DURC)**

➤ codice tributo **6938** e codice tributo **6939**

POSSIBILE COMPENSAZIONE OLTRE I TRE ANNI (TELEFISCO 2021)

Limiti di utilizzo e cumulo

NON si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione

NON concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP

NON rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi

NON può formare oggetto di cessione o trasferimento (neanche all'interno del consolidato fiscale)

CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione al MISE (oggi MIMIt)

- Si comunica la fruizione del credito ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica
- Modello sul sito del Ministero:
 - frontespizio per dati anagrafici ed economici dell'impresa
 - tre sezioni per informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili
- firma digitale del legale rappresentante dell'impresa
- trasmissione tramite PEC cirsid@pec.mise.gov.it (entro il 31.12.2021/entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti)

NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Indicazione in dichiarazione dei redditi

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito
RU1		
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ³² ,00 ²² ,00 ²² ,00 ²² ,00 ²² ,00) ³	,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	
	Ritenute ¹ ,00 ² NA (Periodici e acconti) ³ ,00 ⁴ IVA (Saldo) ⁴ ,00 ⁵ IRES (Acconti) ⁵ ,00 ⁶ IRES (Saldo) ⁶ ,00 ⁷ Imposta sostitutiva ⁷ ,00 ⁸ IRAP ⁸	,00
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹ ²

SEZIONE IV

PARTE I

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Spese di personale (let. e)	Spese di cui a colonna 1 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (let. h)
		,00	,00		,00
		Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca extra-murus (let. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto private da terzi (let. d)
		,00	,00	,00	,00
		Spese per servizi di consulenza (let. e)	Spese per materiali (let. f)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta
		,00	,00	,00	,00
					R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L. 178/20)
					,00
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (let. e)	Spese di cui a colonna 1 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (let. h)
		,00	,00		,00
		Spese per attività commissionata (let. c)	Spese per servizi di consulenza (let. d)	Spese per materiali (let. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica
		,00	,00	,00	,00
					Base di calcolo del credito d'imposta
					,00
INNOVAZIONE DIGITALE 4.0					
		Spese di personale (let. e)	Spese di cui a colonna 8 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (let. h)
		,00	,00		,00
		Spese per attività commissionata (let. c)	Spese per servizi di consulenza (let. d)	Spese per materiali (let. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0
		,00	,00	,00	,00
					Base di calcolo del credito d'imposta
					,00
					Obiettivo innovazione digitale 4.0
					,00
TRANSIZIONE ECOLOGICA					
		Spese di personale (let. e)	Spese di cui a colonna 16 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (let. h)
		,00	,00		,00
		Spese per attività commissionata (let. c)	Spese per servizi di consulenza (let. d)	Spese per materiali (let. e)	Totale spese per attività transizione ecologica
		,00	,00	,00	,00
					Base di calcolo del credito d'imposta
					,00
					Obiettivo transizione ecologica
					,00
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Spese di personale (let. e)	Spese di cui a colonna 1 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (let. h)
		,00	,00		,00
		Spese per attività commissionata (let. c)	Spese per servizi di consulenza (let. d)	Spese per materiali (let. e)	Totale spese per attività design e ideazione estetica
		,00	,00	,00	,00
					Base di calcolo del credito d'imposta
					,00
					Spese di personale
					,00
					Costi di esercizio
					,00

Accertamento e confronto con il MISE (oggi MIMIt)

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'AE può richiedere al MISE (oggi MIMIt) di esprimere il proprio parere

Accertamento e confronto con il MISE (oggi MIMIt)

Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua **competenza** sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).

Procedura di riversamento

L'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 ha introdotto la possibilità per le imprese che hanno fruito indebitamente del credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013 (per errori di calcolo e/o di individuazione delle spese ammissibili) **maturato** dal 2015 al 2019 ed **utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021**:



di riversare il credito d'imposta **senza sanzioni e interessi** in un'unica soluzione entro il 16.12.2024 o in tre rate annuali di pari importo

(16.12.2024, 16.12.2025 e 16.12.2026)



presentando un apposito modello di comunicazione entro il **30.07.2024**
(modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 145/2023)



**Art. 5 DL
Anticipi**



Procedura di riversamento

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre 2022** **30 luglio 2024**
- necessario specificare il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli **importi del credito** oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri **dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili**
- contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'AE.

**DL
Anticipi/
Legge
di
Bilancio**

VERSAMENTO

- Riversamento dell'importo entro il ~~16 dicembre 2023~~ **16 dicembre 2024**
- RATEIZZAZIONE: **3 RATE di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre **2024** e le
- successive entro il 16 dicembre **2025** e il 16 dicembre **2026** (in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre **2024**, gli interessi calcolati al tasso legale)
- **NON SI APPLICA LA COMPENSAZIONE**

PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

- **integrale** versamento di quanto dovuto
- **il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura**, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione 30% oltre a interessi
- invece, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo *10-quater* del DLGS n. 74/2000 (indebita compensazione)



Procedura di riversamento

CONDIZIONI DI ACCESSO

- a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, **attività di ricerca e sviluppo**;
- nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, **non potevano essere** però **qualificate come ricerca e sviluppo** ai fini della determinazione del credito di imposta;
- anche ai contribuenti che hanno commesso **errori nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità**, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

- **condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà** basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;
- la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui **utilizzo in compensazione** sia già stato **accertato con un atto di recupero crediti**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, **che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto**. Nel caso in cui l'atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento deve obbligatoriamente avvenire per l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza applicare la rateazione

ESCLUSIONI

Certificazione delle attività

Articolo 23, comma 2, del DL 73/2022

Certificazione delle attività svolte, inizialmente prevista per il solo credito R&S&I&D, **ora anche per il credito d'imposta R&S 2015-2019 (cfr. art. 38, c. 2, lettera a), D.L. n. 144/2022**

Art. 1, c. 272, L. n. 197/2022 «*Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione*»

DM 15 settembre 2023 - Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

Il testo del DM conferma l'istituzione anche l'**albo dei certificatori**, grazie al quale le imprese potranno fermare eventuali contestazioni di natura fiscale sulla legittimità del credito. La certificazione potrà essere preventiva o successiva alla fruizione dell'agevolazione.

DA DEFINIRE

- **modalità informatiche e termini per presentare domanda di iscrizione all'albo**, ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande, formazione, aggiornamento e gestione dell'albo;
- **modalità, termini e adempimenti per lo scambio di informazioni tra MIMIT e Amministrazione finanziaria per le attività di vigilanza e controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle agevolazioni.**